



COMUNE DI APRIGLIANO

CAP. 87051 (Provincia di Cosenza)

COMANDO POLIZIA LOCALE

Pec : poliziale@pec.comuneaprigliano.it

Tel. 0984-421073

Via Roma, 1- 87051 Aprigliano (CS)

Ordinanza N. 27 del : 29.11.2024

IL RESPONSABILE

VISTA : la richiesta del Sig. Fuorivia Raffaele, acclarata al protocollo del Comando di Polizia Locale al n. 155 del 29/11/2024;

CONSIDERATA : la necessità di assicurare il regolare Transito veicolare sul tratto viario da bivio Santa Croce Frazione Grupa con incrocio della S.P. 244 in direzione per la Frazione S. Stefano;

VISTI : gli artt. 3,5, 6, 7 e 157 del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO : il Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C. d. S. approvato con DPR 16/12/1992 n. 495;

VISTE : le precedenti ordinanze in materia di circolazione stradale, che, con la presente, se dovessero contrastare, sono da ritenersi momentaneamente abrogate;

VISTO : il Dlgs 267/2000;

VISTO : lo Statuto dell'Ente;

VISTO : il Regolamento Comunale;

FATTO SALVO ogni diritto di terzi;

ORDINA

Per il giorno **02 Dicembre 2024 dalle ore 07:00 e fino alle ore 14:00, il divieto transito nel tratto viario da Grupa per la frazione S. Stefano e precisamente dal Fabbricato di proprietà Del Sig. De Francesca Maurizio e fino ad incrocio con Via Fiume e salita per Via Portosalvo.**

Nonché viene interdetto parzialmente il transito veicolare da Via Fiume a salire e fino all'incrocio con salita Via Porto Salvo della frazione S. Stefano in direzione Grupa.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7/8/90 n. 241 si avverte, che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. o, entro 120 gg. dalla pubblicazione o notificazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

In relazione alla natura dei segnali apposti, nello stesso termine di 60 gg , potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all'art. 37,c.3, D.Lgs 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 3, 5, 6,7 e 157 del C.d.S.

Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale indicato dall'art. 12, cc 1 e 2 del C.D.S. è incaricato di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- La presente Ordinanza è valida solo ai fini della circolazione stradale, pertanto, resta fermo l'onere per gli organizzatori di munirsi di eventuali altri titoli abilitativi;
- Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente Ordinanza;
- Copia della presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Aprigliano, trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Responsabile dell' U.T.C. del Comune di Aprigliano (CS).

Aprigliano (CS), lì 29.11.2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Luogotenente TARANTINO Maurizio